



Comune di SERINA

Verbale n. 12 del 01/08/2023

Oggetto: Parere sulla Sottosezione 3.3 del PIAO: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2023-2025

La sottoscritta Dott.ssa Beatrice SIRONI, nominata Revisore unico dei Conti di codesto Comune, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL REVISORE DEI CONTI

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito in Legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del D.Lgs. 165/2001 (PTFP – Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del Decreto Ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni);
- D.M. 17/03/2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2 di cui sopra (definizione dei parametri *soglia* e della capacità assunzionale dei comuni);
- articolo 1, commi 557-562, della Legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- articolo 33 del D.Lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale);

Premesso che:

- l'art. 19, 8° comma, della Legge 448/2001 prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di

revisione contabile degli enti locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- con delibera di Giunta Comunale n. 86 in data 03/12/2021, esecutiva, è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022/2024 e ricognizione eccedenze di personale;

Considerato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i., assorbe una serie di adempimenti, individuati dal D.P.R. n. 81 del 24/06/2022, tra cui il Piano dei Fabbisogni di Personale;

Visto il Decreto 08/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Vista la sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

Verificato che:

- ai sensi dell'art. 3 del Decreto 17 marzo 2020, il Comune di Serina appartiene alla fascia c), ossia dei comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
- ai sensi dell'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, il valore soglia del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti è del 27,60%;
- il Comune di Serina ha, come da prospetto di verifica dei limiti di cui al Decreto 17 marzo 2020, un rapporto – tra spesa del personale al netto Irap relativa all'ultimo rendiconto approvato (2022) e media delle entrate correnti di cui ai rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (2020-2021-2022) al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione – pari al 16,86%;
- ai sensi dell'art. 4, 2° comma, del decreto 17 marzo 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare, a decorrere dal 20/04/2020, la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di



revisione, sino ad una spesa complessiva, rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia;

- tenendo conto delle percentuali massime di incremento, come definite dall'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020, ed utilizzando le facoltà residuali dei cinque anni antecedenti al 2020, ma fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, il limite di spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato ammonta nell'anno 2023, ai sensi del Decreto 17 marzo 2020, ad euro 133.086,32, come illustrato nel prospetto allegato PIAO;

- Considerato che, con il piano occupazionale 2023/2025, il Comune di Serina intende procedere alla programmazione di:

anno 2023

- concorso pubblico e/o scorrimento di graduatorie: nessuna assunzione
- modifica dei seguenti profili di personale già assunto, che pertanto non incidono sulla capacità assunzionale:
 - *per il Responsabile Ufficio Tecnico, assunto nell'Area dei FUNZIONARI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE a tempo pieno ed indeterminato, dal 01/07/2023 si è attivata una Convenzione con il Comune di Cornalba per n. 8 ore settimanali;*
 - *per l'Ufficio Tecnico si prevede per la figura dell'Area Istruttori (ex qualifica cat. C) dal 01/09/2023 il consolidamento permanente dell'aumento di ore part time da 18 a 22 ore;*
 - *per i Servizi Sociali, nell' Area dei FUNZIONARI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE, si conferma che da ottobre 2022 l'Assistente sociale è passata da full time a part time per 32 ore settimanali.*

anno 2024: nessuna assunzione

anno 2025: nessuna assunzione

Verificato che:

- l'ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio;
- il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della L. 448/2001 e all'articolo 1, comma 557, della L. 296/2006;
- l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, dando atto che non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs.



18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

- pertanto questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008;

ACCERTA

che l'atto di programmazione di fabbisogno di personale 2023-2025 incluso nella sottosezione 3.3 del PIAO è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e all'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2023-2025.

Raccomanda inoltre che, nel corso dell'annualità 2023, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Addì, 01/08/2023

Il Revisore unico

Dott.ssa Beatrice Sironi

